REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Pisa Sezione Civile

R.G. 344/2022

La Tribunale Ordinario di Pisa, Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile RG n. 344/2022

tra

BENIAMINO CRISTOFANI (C.F. CRSBMN55C12G702T), in proprio ed in qualità di titolare della omonima Ditta Individuale (P.IVA 00684220502), elettivamente domiciliato in Pisa, Lungarno Pacinotti n. 26 presso lo studio dell'Avv. GIOVANNELLI ALBERTO, che lo rappresenta e difende giusta procura depositata ai sensi dell'art. 83, 3 comma, c.p.c.

opponente

e

VITAMINIK SNC DI SANTI MARCO E BECATTINI FRANCO

(C.F. 06792530484), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Pisa, Lungarno Galilei n. 13, presso lo studio dell'Avv. TROMBELLA LORENZO, che la rappresenta e difende giusta procura depositata ai sensi dell'art. 83, 3 comma, c.p.c.

opposta

Oggetto: "Altri istituti e leggi speciali"

CONCLUSIONI: come da atti introduttivi e da verbale di udienza del

4.7.2022



RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

VITAMINIK SNC ha chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo (n. 1908/2021 Tribunale di Pisa) contro Beniamino Cristofani per il pagamento della somma di euro 9.150,00, in forza del mancato adempimento delle obbligazioni assunte con il contratto del 13.7.2021.

Con atto di citazione ritualmente notificato, Beniamino Cristofani ha proposto opposizione avverso detta decreto, eccependo: - A) in via preliminare: - 1) l'incompetenza del Tribunale di Pisa per la presenza della clausola compromissoria; - 2) la genericità e l'indeterminatezza della domanda formulata nel ricorso; - B) nel merito: - 1) l'irregolarità della domanda di pagamento, pretesa in unica soluzione per l'importo canonizzato nell'accordo del 13.7.2021, anziché a scaglioni e rispetto alle ore di lavoro effettivamente svolte.

Con comparsa di costituzione depositata in data 22.6.2022, la società opposta ha contestato la ricostruzione dei fatti offerta dalla difesa avversaria e, in via pregiudiziale, ha accettato l'eccezione di incompetenza del giudice adito per il monitorio, ammettendo la fondatezza dell'*exceptio compromissi* sollevata dalla difesa opponente in favore del Tribunale Arbitrale della Camera di Commercio di Firenze.

Alla prima udienza di comparizione del 23.6.2022, il Giudice, applicando l'art. 80-*bis* disp. att. c.p.c., ha rinviato all'udienza del 4.7.2022 per la precisazione delle conclusioni, in trattazione scritta.

La causa è stata quindi trattenuta in decisione, sulle conclusioni di cui alle note scritte.



L'opposizione è fondata e deve pertanto essere accolta, preso atto che la difesa opposta (attrice in senso sostanziale) ha aderito all'*exceptio compromissi* sollevata dalla difesa opponente (convenuta in senso sostanziale), con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.

In proposito, la Suprema Corte ha di recente affermato che "Il giudice ordinario è sempre competente ad emettere decreto ingiuntivo nonostante l'esistenza di una clausola compromissoria prevista nel contratto dal quale abbia origine il rapporto creditorio dedotto in giudizio, tuttavia, quando sia stata proposta opposizione al decreto ingiuntivo si instaura il normale procedimento di cognizione e, se il debitore eccepisce la competenza arbitrale, si verificano, a seguito della contestazione, i presupposti fissati nel compromesso e, conseguentemente, viene a cessare la competenza del giudice precedentemente adito, il quale deve revocare il decreto ingiuntivo e rinviare le parti davanti al collegio arbitrale ovvero all'arbitro unico, secondo i casi" (Cass. civ., Sez. VI - 24/09/2021, n. 25939).

Nella fattispecie, pur essendo il giudice adito astrattamente competente in sede monitoria, in occasione del presente giudizio di cognizione si sono realizzati i presupposti di cui al compromesso arbitrale, con conseguente caducazione del titolo monitorio e rinvio delle parti dinanzi all'arbitro unico che verrà nominato in conformità al regolamento della Camera di Commercio di Firenze, ai sensi e per gli effetti della lett. L) del contratto 13.7.2021 (all. 1).

In assenza di soccombenza in senso tecnico, trattandosi di sopravvenuto accordo tra le parti in ordine alla competenza dell'autorità adita, compensa integralmente tra le parti spese e compensi del presente giudizio (comprensivo anche della fase monitoria).



P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria istanza, domanda, eccezione o questione, così provvede:

ACCOGLIE l'opposizione e per l'effetto REVOCA il decreto ingiuntivo del Tribunale di Pisa n. 1908/2021;

RINVIA le parti dinanzi all'arbitro unico che verrà nominato in conformità al regolamento della Camera di Commercio di Firenze, ai sensi e per gli effetti della lett. L) del contratto del 13.7.2021;

COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Pisa, 4/12/2022.

Il Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino

